

Sezione Stipendi e Fiscalità

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5587841 Fax +39 040 5582552 e-mail fiscalità@amm.units.it

Titolo VI Classe 3

Ai Direttori dei Centri autonomi di Spesa
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Segretari dei Centri autonomi di Spesa
Ai Segretari dei Dipartimenti

LORO SEDI

Oggetto: circolare sul regime delle operazioni intracomunitarie (acquisti e cessioni)

La presente circolare intende informare le strutture interessate agli scambi intracomunitari sulle operazioni da espletare in caso di acquisti e/o cessioni da/nei confronti di Paesi aderenti all'Unione Europea (allegato 1 - tabella A) ed i conseguenti rapporti, relativamente alle formalità da assolvere, con la presente Ripartizione Fiscalità.

ASPETTI GENERALI

Premesso che nei rapporti di scambio commerciale con gli Stati membri della UE si applicano le norme speciali contenute nel D.L. 331/1993 (convertito nella Legge 427/1993), mentre per quanto riguarda i rapporti interni e le operazioni con i paesi terzi si adottano le regole contenute nel D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA), va in ogni caso precisato che la speciale disciplina IVA intracomunitaria non riguarda tutte le operazioni (acquisti e cessioni), che vedono controparti domiciliate in due diversi Paesi della CEE, ma solo quelle in cui:

- 1. avviene il trasferimento fisico dei beni (mobili) da uno Stato membro all'altro, indipendentemente da chi si occupa materialmente del trasporto;*
- 2. il trasferimento avviene a titolo oneroso e determina la costituzione del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto dello scambio;*
- 3. le due parti contraenti (acquirente/cedente) siano entrambi soggetti passivi IVA dei loro paesi membri (titolari di partita IVA).*

Le caratteristiche delle disposizioni attualmente in essere (definite transitorie) e fino all'entrata in vigore del regime definitivo, che prevede l'applicazione dell'IVA nel Paese di origine, sono le seguenti:

- ✓ i beni si muovono nella comunità senza controlli doganali, quindi senza alcuna formalità al passaggio delle frontiere;

- ✓ la nozione di importazione ed esportazione viene circoscritta alle spedizioni di beni da e verso Paesi extra – comunitari o nei confronti dei territori compresi nella UE, ma considerati esclusi ai fini fiscali (allegato 1 - nota 1);
- ✓ date le diversità di aliquote IVA e per salvaguardare il diritto alla detrazione, nella fase transitoria gli acquisti intra - UE effettuati da soggetti passivi IVA sono assoggettati ad IVA nel paese di destinazione. Gli acquisti effettuati da soggetti privati sono tassati (salvo eccezioni) nel Paese di origine;
- ✓ le vendite verso altri Paesi UE con tassazione presso l'impresa acquirente dell'altro Paese, pur non essendo esportazioni, sono considerate “non imponibili”;
- ✓ le prestazioni di servizi rientranti nel regime intra - UE sono i trasporti, le prestazioni accessorie e le intermediazioni relative ai beni mobili. Gli altri servizi sono disciplinati in base alla territorialità dell'operazione (art. 7 D.P.R. 633/1972);
- ✓ i soggetti non abilitati alla detrazione dell'IVA (è il caso dell'Ateneo che opera in attività istituzionale) che acquistano beni comunitari devono rilevare contabilmente l'imposta dovuta su questi acquisti, procedendo al relativo versamento periodico (operazione assolta mensilmente in via accentrata dalla presente Ripartizione);
- ✓ i contribuenti soggetti passivi IVA si rendono pure debitori dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, ma, anziché procedere ad un materiale versamento periodico, devono computarla a debito nel mese o nel trimestre di competenza della fattura di acquisto intracomunitario integrata (ma non oltre), considerando nello stesso periodo, od anche successivamente (nei limiti dei termini per l'esercizio della detrazione ex art.19 D.P.R. 633/1972), il credito per la detrazione (si veda quanto riportato in “Acquisti Intracomunitari Commerciali”).

ACQUISTI INTRACOMUNITARI

L'acquisto può definirsi intracomunitario quando sussistono contemporaneamente tutte le condizioni in precedenza descritte, vale a dire trasferimento fisico dei beni, onerosità dell'operazione, costituzione del diritto di proprietà o di altro diritto reale e stato di soggetto passivo IVA dei contraenti.

Ne consegue che in assenza anche di uno solo dei requisiti sopra descritti, l'operazione non si configura più come acquisto intracomunitario e resta regolato, per ciò che concerne trattamento ed adempimenti, dalla normativa generale IVA (D.P.R. 633/1972).

E' bene precisare che, in relazione alla caratteristica soggettiva dell'Ateneo quale ente non commerciale, gli acquisti intracomunitari possono essere effettuati sia in ambito *istituzionale* (art. 4 D.P.R. 633/72) ovvero essere conclusi in *attività commerciale*, determinando differenti modalità di gestione.

Al pari delle operazioni interne, anche gli acquisti intracomunitari hanno una loro classificazione IVA e quindi possono essere: imponibili (alle varie aliquote vigenti 4 – 10 – 20%), non imponibili (artt. 8, 8 bis, 9 e 72 del D.P.R. 633/1972), esenti (art. 10), non soggetti (art. 74, art. 3 c. 7 L. 165/90), ecc..

Individuazione del momento in cui l'operazione si considera effettuata

Nella gestione degli adempimenti relativi alle operazioni intracomunitarie di acquisto è fondamentale individuare correttamente il “*momento di effettuazione dell'operazione*”.

Infatti, è da quel momento, coincidente con l'insorgenza del presupposto per l'imposizione, che scaturiscono, per il soggetto (l'Ateneo appunto), obblighi diversi.

L'operazione intracomunitaria si considera effettuata al verificarsi di uno dei seguenti accadimenti:

- ⇒ ricevimento della merce;
- ⇒ ricevimento della fattura;
- ⇒ effettuazione anticipata del pagamento in tutto od in parte rispetto alla consegna della merce o rispetto alla fatturazione (può accadere, infatti, che il pagamento venga fatto sulla base di un documento proforma che non deve essere considerato fattura).

Da ciò si comprende che la casistica cui si deve fare riferimento nell'espletamento dei vari adempimenti, collegati all'effettuazione dell'operazione è diversa, infatti, sintetizzando:

►►► *nell'ipotesi del ricevimento della merce*

si deve immediatamente provvedere alla compilazione del modello INTRA 2 bis che evidenzia lo spostamento della merce (formalità statistiche) e procedere con gli ulteriori adempimenti fiscali (liquidare l'IVA) sulla base di quanto contenuto nella fattura (salvo che questa non pervenga nei termini e si debba adempiere attraverso l'emissione di una autofattura).

►►► *nell'ipotesi di ricevimento della fattura*

si deve immediatamente provvedere all'esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali ed anche statistici in funzione del momento in cui perviene la merce.

Può accadere, infatti, che si riceva la fattura in un mese e la merce nel mese successivo, in questo caso non bisogna compilare il modello INTRA 2 bis, perché non è stata soddisfatta la condizione dell'effettivo transito delle merci da un paese all'altro, ma è necessario, adempiere a tutte le formalità fiscali al fine di liquidare l'IVA nel periodo, procedendo all'inserimento nel modello INTRA 2 bis in un momento successivo, ossia all'arrivo della merce.

►►► *nell'ipotesi di effettuazione anticipata del pagamento in tutto od in parte rispetto alla consegna della merce e rispetto alla fatturazione*

nel caso di pagamento anticipato sulla base di una "fattura" proforma (di tutto o di una parte) o di ricevimento della merce, se entro la fine del mese successivo (al pagamento o al ricevimento) non perviene la fattura definitiva, sarà necessario emettere autofattura per mancata ricezione del documento ai sensi dell'art. 46 D.L. 331/1993, entro l'ulteriore mese successivo secondo il fac simile riportato in allegato 9.

Autofatturazione

Come già accennato, nel caso di mancato ricevimento della fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, intendendosi con ciò il pagamento sulla base della fattura proforma o dell'arrivo della merce, sarà necessario emettere autofattura in unico esemplare, entro l'ulteriore mese successivo e procedere alla registrazione, secondo le normali modalità, nel registro IVA INTRA degli acquisti istituzionali, o con doppia registrazione se attività commerciale.

La numerazione progressiva delle autofatture è autonoma rispetto ai documenti emessi per l'IVA nazionale dal momento che tali operazioni non si intersecano mai con le altre relative alla gestione normale dell'imposta sul valore aggiunto.

Nella descrizione dell'autofattura dovrà essere indicata la tipologia di merce acquistata, la motivazione che ha portato all'emissione dell'autofattura, i dati del cedente con il relativo VAT Code (Partita IVA del soggetto cedente), l'aliquota IVA applicabile all'acquisto e/o l'eventuale titolo di non imponibilità, esenzione od esclusione secondo il facsimile allegato (allegato 9). Verrà emessa autofattura anche nel caso di fattura con corrispettivo inferiore a quello reale (con regolarizzazione entro il mese successivo alla registrazione della fattura originaria).

Acquisti Intracomunitari Istituzionali

Anche gli acquisti di beni effettuati dagli enti non commerciali in altro Stato comunitario costituiscono acquisti intracomunitari, anche se effettuati in attività istituzionale non soggetta all'imposta (art. 4 D.P.R. 633/1972) per carenza del presupposto oggettivo e soggettivo limitatamente a quella o quelle operazioni.

Per tali operazioni si procederà mensilmente alla liquidazione IVA ed all'indicazione nel modello INTRA 12 compilato in via accentrata dalla Ripartizione Fiscalità.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.L. 90/1990 convertito in Legge 165/1990 "non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi".

Con l'avvento della disciplina intracomunitaria vige la norma di non assoggettamento ad IVA anche quando tali acquisti vengono effettuati nell'Unione Europea, ma per tali beni, permane comunque l'obbligo della registrazione, dell'inserimento nei modelli intrastat se trattasi di acquisti intra UE e lo sdoganamento per le importazioni, nonché l'inoltro a codesta Ripartizione entro i termini stabiliti.

Per "biblioteche universitarie" devono intendersi tutte le strutture dell'Università che procedono ad acquisti di materiale bibliografico per la biblioteca di struttura ed inseriti nel sistema bibliotecario di Ateneo.

La disciplina prevista dall'art. 3, c. 7 del D.L. 90/1990 non riguarda però estratti e reprints, i quali non sono considerati composizione libraria o pubblicazione periodica riprodotte un'opera dell'ingegno, e pertanto non sono considerati prodotti editoriali in senso stretto.

Estratti e reprints vanno assoggettati all'imposta del 4% se si tratta di prodotti costituiti da una parte ben definita di un libro o di una pubblicazione periodica, a condizione che rechino anche l'indicazione del titolo e testata della pubblicazione da cui originano e abbiano un prezzo al pubblico impresso in copertina. Sono soggetti all'imposta nella misura ordinaria (attualmente del 20%) quando consistono nella mera riproduzione (stampa o fotocopia), di pagine tratte da un'opera bibliografica.

L'acquisto di estratti identifica pertanto:

- un'operazione soggetta ad I.V.A. al 4%, quando gli estratti hanno il prezzo espresso in copertina
- un'operazione soggetta ad I.V.A. al 20%, quando gli estratti non hanno il prezzo espresso in copertina.

La possibilità di qualificare tali acquisti come prestazioni di servizi (relativi alla sola fotocopiatura dei testi o documenti), è ricondotta alla scelta del soggetto cedente/prestatore circa la modalità di svolgimento dell'attività.

Infine, quando l'acquisto delle pubblicazioni è destinato all'utilizzo nello svolgimento di attività diversa da quella istituzionale, tale operazione è da considerarsi soggetta ad IVA (aliquota 4%), in quanto il mancato assoggettamento risulterebbe contrario alla ratio della norma agevolativa creando differenze di trattamento ingiustificate rispetto ad altri contribuenti svolgenti l'attività in regime d'impresa.

Acquisti Intracomunitari Commerciali

E' probabile che l'Ateneo debba effettuare acquisti di beni in ambito intracomunitario per soddisfare esigenze di carattere commerciale, ovvero in relazione all'impiego dei beni nell'ambito

di operazioni che hanno rilevanza per l'attività d'impresa (per esempio nello svolgimento di attività collegate a servizi resi in base a contratti c/terzi).

In tal caso:

1. si dovrà procedere ad una doppia registrazione. La fattura dovrà essere numerata progressivamente nel registro delle fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/72) per cui, ad esempio, se sul registro è stata già annotata la fattura n. 100/D000, la registrazione della fattura di acquisto intracomunitaria integrata dovrà riportare il n. 101/D000. La stessa dovrà inoltre essere annotata nel registro degli acquisti (art. 25 D.P.R. 633/72), attribuendo il numero progressivo di registrazione;
2. l'operazione come IVA a debito e come IVA a credito concorrerà alla formazione della liquidazione IVA relativa "all'attività IVA normale" del periodo;
3. il documento non dovrà essere registrato nel registro acquisti intracomunitari relativo all'attività istituzionale in modo da non concorrere alla liquidazione IVA ed all'indicazione nel modello INTRA 12 (compilato dalla ripartizione scrivente).

Adempimenti delle strutture

Gli adempimenti fiscali e doganali previsti dalla normativa vigente riguardano tutte le operazioni di acquisto di beni effettuate nell'ambito dell'Unione Europea, **sia che si tratti di acquisti in attività commerciale che in attività istituzionale.**

Le strutture che procedono direttamente ad **acquistare beni** presso un fornitore residente in uno stato membro devono:

1. **comunicare** al cedente, **prima dell'effettuazione dell'acquisto**, il proprio vat code ovvero il **proprio numero di identificazione fiscale** che per l'Università degli Studi di Trieste è: IT0021830328;
2. al ricevimento della fattura, **accertarsi** che la stessa contenga il VAT code del cedente e dell'Università;
3. apporre sulla fattura la data di ricevimento presso la struttura (data dalla quale decorrono i termini per la registrazione);
4. integrare la fattura ai sensi dell'art. 46 D.L. 331/1993, come indicato in allegato 2;
5. segnalare se la fattura è da imputarsi all'attività commerciale od all'attività istituzionale, ovvero in caso si tratti di acquisto promiscuo compilare due prospetti d'integrazione come indicato in allegato 2;
6. indicare, se la fattura è in valuta (ciò riguarda la Gran Bretagna, Danimarca e la Svezia che non hanno ancora aderito all'Unione Monetaria), il controvalore in euro, determinato considerando quale dei seguenti momenti impositivi si è verificato per primo ed applicando il cambio di quel giorno, quindi:
 - giorno di consegna del bene, se indicato in fattura;
 - data di emissione della fattura;
 - data dell'effettivo pagamento come rilevato dalla velina bancaria(nei primi due casi è possibile ricavare il dato consultando il sito www.uic.it).
7. calcolare l'IVA con l'aliquota vigente in Italia o indicare il titolo di non imponibilità, esenzione od esclusione;
8. procedere con l'annotazione nel registro acquisti intracomunitari se trattasi di attività istituzionale o procedere alla doppia registrazione nei normali registri acquisti/vendite se trattasi di acquisto in attività commerciale. Per i centri senza autonomia di bilancio, inviare, con lettera di accompagnamento firmata dal responsabile, entro 7 giorni dal ricevimento del documento, la fattura integrata alla ripartizione perché possa procedere alle registrazione entro i termini di legge;

9. inviare, alla presente Ripartizione, copia delle fatture, del registro, del modello INTRA precompilato, nonché del prospetto riepilogativo IVA (allegato 13) firmati dal responsabile della struttura. Il modello INTRA ed il prospetto riepilogativo dovranno essere inviati anche via e-mail all'indirizzo Fiscalità@amm.units.it, entro il 5 del mese successivo al pari della documentazione cartacea.

Istruzioni per la compilazione dei modelli intra acquisti

Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni sono composti ciascuno da:

- ⇒ un frontespizio mod. **INTRA 2** contenente i dati generali e riassuntivi dell'elenco e che verrà predisposto in via accentrata dall'Amministrazione centrale (allegato 3)
- ⇒ uno o più fogli mod. **INTRA 2 bis** contenenti i dati relativi agli acquisti registrati nel periodo (allegato 4);
- ⇒ uno o più fogli mod. **INTRA 2 ter** per l'indicazione, all'occorrenza, delle rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti. Infatti nelle transazioni commerciali può accadere che si verifichino casi che impongono all'operatore di variare i dati, è il caso della restituzione di un bene. In tale ipotesi si rende necessario l'adeguamento delle variazioni intervenute dei modelli Intrastat, con apposite rettifiche o correzioni (allegato 5).

Con riferimento alla compilazione del mod. INTRA 2-bis si rammenta che in ciascuna riga di dettaglio sono riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, gli acquisti che presentano le stesse caratteristiche, ossia:

- codice di identificazione IVA del fornitore,
- natura della transazione,
- nomenclatura combinata,
- condizioni di consegna (se richiesto),
- modo di trasporto (se richiesto),
- paese di provenienza,
- paese di origine,
- provincia di destinazione.

In particolare per il modello INTRA 2-bis, bisognerà compilare le seguenti colonne:

- **Numero progressivo** (colonna 1) verrà compilato a cura della presente Ripartizione;
- **Stato** (colonna 2) bisogna indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore così come indicato nell'allegato 1;
- **Codice IVA** (colonna 3) indicare il codice di identificazione IVA del fornitore ponendo attenzione al numero di caratteri, diverso a seconda dello Stato estero (allegato 1 tabella A);
Nel sito del Ministero delle Finanze all'indirizzo <http://www.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm> è possibile verificare l'esistenza del VAT code del fornitore estero.
- **Ammontare delle operazioni in euro** (colonna 4) indicare l'ammontare degli acquisti, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di IVA, ovvero il valore espresso in fattura (comprensivo delle spese accessorie indicate in fattura). Nel caso di fattura con più beni con codici di nomenclatura diversi e spese accessorie (es. spese di trasporto), queste ultime andranno ripartite tra i vari beni in proporzione, in modo tale che torni il totale della fattura.
- **Ammontare delle operazioni in valuta** (colonna 5), annotare l'ammontare degli acquisti, espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore che non ha adottato l'euro e che al

momento della presente circolare sono: Gran Bretagna, Danimarca e Svezia per questi paesi si continua ad usare il tasso di cambio variabile.

Se invece è stata utilizzata la valuta di un Paese terzo, due sono i cambi di conversione, dei quali uno è la conversione diretta in euro, per la determinazione della base imponibile (cioè per l'annotazione nel registro) e l'altro è riferito alla conversione dell'euro nella valuta dello Stato di acquisto intracomunitario. Ad esempio, se la fattura emessa in Svezia è espressa in dollari, nella fattura va effettuata la conversione "dollaro-euro", ma nell'elenco INTRA 2 degli acquisti, da produrre in dogana, va indicata la valuta del Paese del fornitore intracomunitario cioè la corona svedese.

Se la fattura emessa è in una valuta non aderente all'Unione monetaria, la determinazione della base imponibile (corrispettivi, spese e oneri) espressa in valuta estera va convertita secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza, secondo la data della fattura.

- **Natura della transazione** (colonna 6) in genere 1. Se trattasi di operazione triangolare comunitaria in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente – cedente, va utilizzato il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella B, allegato 1. Si ha una operazione triangolare comunitaria quando il soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente – cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).

- **Nomenclatura combinata** (colonna 7), indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Il codice di nomenclatura può essere verificato o ricercato nel sito <http://taric.finanze.it/taric/> in “Consultazione della Tariffa Doganale d’Uso Integrata” se si conosce già il codice e/o gruppo (identificato dalle prime quattro cifre) o “Ricerca nomenclatura per parola” volendo fare una ricerca per parola chiave. In ogni caso il codice può essere chiesto al fornitore.

A titolo esemplificativo vengono riportati in allegato 11 alcuni esempi di codici di nomenclatura e in allegato 12 l’indice per sezioni e capitoli dei beni oggetto di transazioni intracomunitarie. Si fa notare come, per es., il capitolo 49 contiene i codici di “prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani” con evidente collegamento con il codice di nomenclatura associato, che per es. al 4901 1000 riguarda “Libri, opuscoli e stampati simili, in fogli sciolti, anche piegati”.

- **Massa netta** (colonna 8) indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.
- **Unità supplementari** (colonna 9), se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell’unità di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale. E’ possibile dedurre che un determinato bene necessita dell’indicazione dell’unità supplementare se richiamato il codice di nomenclatura del bene nel sito <http://taric.finanze.it/taric/> a destra della tabella compare l’indicazione per es. p/st (numero dei pezzi), esempi sono riportati in allegato 11.
- **Valore statistico** (colonna 10), dato non obbligatorio, in genere non viene compilato se nell’anno precedente gli acquisti non hanno superato l’importo di euro 1.807.599;
- **Condizioni di consegna** (colonna 11), indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate (allegato 1, tabella C), il dato è facoltativo se nell’anno precedente gli acquisti non hanno superato l’importo di euro 1.807.599;

- **Modo di trasporto** (colonna 12), indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'introduzione delle merci in Italia secondo gli incoterms indicati in allegato 1, tabella D; anche questo è facoltativo se nell'anno precedente gli acquisti non hanno superato l'importo di euro 1.807.599.
- **Paese di provenienza** (colonna 13) indicare il codice ISO (allegato 1 tabella A) del Paese dal quale le merci sono spedite. Qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta in uno o più Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, indicare il codice dello Stato membro in cui si è verificata l'ultima sosta.
- **Paese di origine** (colonna 14) indicare il codice ISO del Paese di origine delle merci.
- **Provincia di destinazione** (colonna 15) indicare la sigla automobilistica della provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla commercializzazione ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento

La compilazione di ciascuna pagina è completata con la firma del responsabile della struttura.

L'**INTRA 2 ter** (allegato 5) deve essere compilato esclusivamente per comunicare le rettifiche ai prospetti di periodi precedenti dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, le necessarie rettifiche dovranno essere fatte secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.

Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento dell'elenco che si sta compilando e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

1. In caso di rettifica del numero di identificazione del fornitore (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe di dettaglio:
 - la prima, nella quale vanno riportati tutti i dati in precedenza comunicati, per annullare quanto dichiarato indicando il segno “-” nella colonna 7;
 - la seconda per inserire i dati corretti e segno “+” nella colonna 7.
2. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni e del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice IVA) e, nel caso di rettifiche di elenchi mensili, il codice di nomenclatura combinata e la natura della transazione.

Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun acquirente e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi.

Più precisamente si procederà indicando quanto segue:

- **Numero progressivo** (colonna 1) compilato a cura del presente ufficio;
- **Periodo di riferimento** (colonne 2, 3 e 4) considerato che al momento l'Università degli Studi di Trieste compila mensilmente i prospetti INTRA, indicare il mese di riferimento e zero in corrispondenza della colonna con indicazione trimestre, mentre nella colonna anno indicare quello a cui la rettifica si riferisce.
- **Stato e codice IVA** (colonne 5 e 6) indicare il codice ISO e quello di identificazione IVA del fornitore come più sopra già evidenziato nel mod. INTRA 2 bis.
- **Segno** indicare il segno “+” o “-” nel caso di variazione contabile, rispettivamente, in aumento o in diminuzione.

- **Ammontare delle operazioni in euro** (colonna 8) indicare la variazione, in euro, dell'ammontare degli acquisti comunicato in precedenza;
- **Ammontare delle operazioni in valuta** (colonna 9) indicare, nella valuta dello Stato membro del fornitore, la variazione dell'ammontare degli acquisti comunicato in precedenza.
- **Natura della transazione** (colonna 10) indicare il codice corrispondente alla natura della transazione;
- **Nomenclatura combinata** (colonna 11) indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco;
- **Valore statistico** (colonna 12) indicare la variazione, in euro, del valore statistico delle merci comunicato in precedenza.

Operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari

In deroga a quanto finora indicato, vi sono alcune fattispecie che non danno luogo ad acquisto che possa essere definito intracomunitario, in particolare:

- o l'introduzione nel territorio dello Stato di beni da sottoporre a lavorazione, assemblaggio, adattamento ad altre merci, trasformazione, riparazione, messa a punto, ecc. (si veda quanto riportato sotto);
- o l'introduzione dei beni temporaneamente utilizzati per eseguire delle prestazioni,
- o i campioni rappresentativi di merci e di beni destinati ad esportazione in mostre e fiere, in conto visione, alla tentata vendita o a prova ed esperimenti;
- o il materiale per l'imballaggio di merci destinate all'estero;
- o le prestazioni di servizi in genere (non quelle previste dall'art. 40, comma 4-bis, D.L. 331/1993) per i quali la regola generale prevede che l'imposta venga assolta nel paese di origine e pertanto la cessione di tali prestazioni rientra nella normale attività commerciale nazionale ecc.

Si deve ricordare che, operando in relazione alle esigenze commerciali (quindi quale soggetto passivo IVA), nel caso di cessioni (le quali non possano essere considerati acquisti intracomunitari) e/o prestazioni (le quali non possano essere considerate prestazioni di servizi comunitarie) all'Ateneo, effettuate, nel territorio dello Stato, da soggetti residenti all'estero (all'interno della UE o fuori UE), che non hanno nominato il rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972, è necessario provvedere alla emissione di autofattura per assolvere l'IVA in Italia e provvedere alla doppia registrazione come indicato anche per gli acquisti intracomunitari in ambito commerciale (allegato 10).

Relativamente ai casi riguardanti particolari tipologie di prestazioni di servizi come per esempio le lavorazioni e le riparazioni intracomunitarie si invita a contattare la presente Ripartizione Fiscalità

Alcuni casi particolari

Fornitori Intracomunitari senza partita IVA

Nel caso in cui la struttura acquisti beni nell'Unione Europea ed il cedente goda nel proprio Stato Membro dell'esenzione disposta per le piccole imprese (cioè, non sia soggetto passivo d'imposta e non abbia un numero identificativo di Partita IVA), l'operazione non deve essere trattata in contabilità IVA, ma solo nella normale contabilità finanziaria o generale, non trattandosi di "Acquisto Intracomunitario". In tali casi è però indispensabile avvalersi della dichiarazione del

fornitore attestante la propria particolare posizione fiscale, dichiarazione che dovrà essere allegata alla fattura.¹

Acquisti come “consumatore finale”

Come più volte precisato, quando la struttura (quindi l'Università) effettua operazioni nell'ambito dell'Attività Istituzionale, è equiparata ad un privato consumatore e viene definita “consumatore finale”. Pertanto, se l'Università acquista servizi (beni immateriali) nell'ambito di tale attività (acquisto di un software personalizzato o del diritto temporaneo di accesso a banca dati ecc.), la fattura relativa deve già includere l'IVA del paese del prestatore del servizio.

Tale fattura non riguarda la contabilità IVA, ma solamente la normale contabilità finanziaria.

Fanno eccezione i servizi indicati all'art. 40 commi 5, 6 ed 8 della Legge 427/1993 (prestazioni accessorie al trasporto di beni e relative intermediazioni ecc.), che sono considerati acquisti intracomunitari in quanto seguono l'operazione principale (acquisto intracomunitario), rilevante ai fini IVA.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Adempimenti delle strutture

Anche per la cessioni intracomunitarie sono necessari gli stessi requisiti citati negli acquisti e cioè cedente ed acquirente entrambi operatori economici, onerosità dell'operazione, acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale su beni e loro effettivo trasferimento in altro Stato membro.

Non costituiscono cessioni intracomunitarie gli invii di beni in altro Stato membro per operazioni di perfezionamento e di manipolazione usuali, o per la loro temporanea utilizzazione per l'esecuzione di prestazioni di servizi (che sono invece prestazioni comunitarie a norma dell'art.40, comma, 4-bis, D.L. 331/1993).

La fattura relativa alla cessione intracomunitaria, emessa ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 633/72, deve contenere e il numero di identificazione fiscale del cedente e del cessionario (art. 50, D.L. 331/93);

Vista l'essenzialità di tale condizione nella normativa italiana e considerata l'opera di uniformizzazione della normativa comunitaria, si ritiene che tale dato debba essere anche presente sulle fatture d'acquisto.

La struttura, quindi:

1. prima di effettuare la cessione deve richiedere al cliente il numero di identificazione UE ossia il numero di partita IVA. integrato con il codice ISO;
2. emettere fattura completa di (art. 21 D.P.R. 633/1972):
 - numero identificativo U.E. (vat code) sia della società cedente che dell'Università;
 - precisare, in luogo dell'indicazione dell'IVA, se si tratta di operazione non imponibile ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/93 o non soggetta ai sensi dell'articolo 40 del D.L. 30/8/93 n. 331
3. inviare copia delle fatture emesse alla Ripartizione scrivente, con il relativo modello INTRA1-bis o ter, (allegati 6 e 7) e il registro delle fatture emesse.

Prestazioni intracomunitarie

La Direttiva n. 41/680 U.E. ha regolamentato essenzialmente le movimentazioni di beni, pertanto alle prestazioni di servizi rese tra soggetti residenti nelle Comunità si applicano le regole

¹ Art.38, quinto comma, lettera d) della Legge 427/1993.

IVA interne previste nel art. 7 D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle prestazioni accessorie agli scambi (quali i trasporti, ecc.) che seguono il regime impositivo dell'operazione principale.

SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI

Si prega di porre particolare attenzione alla gestione dell'IVA comunitaria in quanto sono previste sanzioni amministrative, fiscali ed anche penali se le operazioni in essere delle strutture e della Ripartizione scrivente non sono eseguite correttamente (es. omessa o inesatta registrazione, mancata comunicazione del numero di partita IVA, omessa o inesatta presentazione alle Dogane degli elenchi riepilogativi, emissione o utilizzazione di fatture o documenti equipollenti relativi ad operazioni con l'indicazione di numeri di identificazione diversi da quelli reali, tali da impedire l'individuazione dei soggetti).

NOTE:

- Gli importi, ammontare delle operazioni in euro ed in valuta, non vanno arrotondati perché eventuali compensazioni verranno fatte a livello centrale.
- Le fatture relative ad acquisti da Stati membri dell'UE che pervengono senza indicazione del VAT Code (Partita IVA) del fornitore e si ritiene al pari anche quello dell'Università (visto l'obbligo in caso di cessione di indicare sulla fattura emessa il VAT Code del cliente) non possono essere considerate documento relativo ad acquisti intracomunitari (in questi casi accade che la fattura addebita all'acquirente l'imposta del paese di origine) e quindi per saldare la fattura si dovrebbe versare al fornitore l'importo indicato in fattura comprensivo di imposta e l'IVA pagata non può essere chiesta a rimborso dalla Struttura. E' indispensabile, pertanto, provvedere, al momento dell'ordine, a dare al fornitore tutte le indicazioni necessarie all'emissione di una fattura dalla quale si possa riconoscere l'operazione come intracomunitaria (presenza del VAT Code - P.IVA del cliente 00211830328 e del fornitore, mancanza dell'addebito d'imposta) per la quale l'imposta si applica nel Paese di destinazione e non nel Paese di origine.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Tabella A

STATO MEMBRO	CODICE ISO	NUMERO CARATTERI CODICE . I.V.A.	VALUTA Fino al 31 Dic. 2001	VALUTA Dal 1° Gen. 2002
Austria	AT	U + 8 cifre	AST	EURO
Belgio	BE	9	BEF	EURO
Germania	DE	9	DM	EURO
Danimarca	DK	8	DKK	DKK
Grecia	EL	8	GRD	EURO
Spagna	ES	9	ESB	EURO
Finlandia	FI	8	FIN	EURO
Francia	FR	11	FRF	EURO
Gran Bretagna	GB	9 ovvero 12 ²	GBP	GBP
Irlanda	IE	8	IEP	EURO
Italia	IT	11	LIT	EURO
Lussemburgo	LU	8	LUF	EURO
Olanda	NL	12	NLG	EURO
Portogallo	PT	9	PTE	EURO
Svezia	SE	12	SEK	SEK

nota 1

TERRITORIO COMUNITARIO (ART. 7, primo comma, D.P.R. 633/1972)

Il territorio dell'Unione Europea è costituito dalla somma dei territori dei quindici Stati membri sopra indicati.

Sono inclusi nel territorio comunitario pur non rientrando nel territorio di nessuno Stato membro:

- il Principato di Monaco, il quale ai soli fini fiscali, s'intende compreso nel territorio della Francia
- l'isola di Man, considerata compresa ai soli fini fiscali, nel territorio della Gran Bretagna

Per paese EXTRA UE o Paese Terzo si intendono tutti i Paesi diversi dagli Stati membri.

Sono considerati esclusi, ai fini della territorialità IVA (art.7 DPR 633/1972), dal territorio doganale di ciascuno Stato e quindi dall'unione Europea:

- le isole Helgoland e il territorio di Busingen in Germania;

² Quando il soggetto contraente Britannico è una istituzione governativa o sanitaria le cifre sono pari a n.5.

- le isole Faeroer e la Groenlandia;
- Ceuta e Melilla ed isole Canarie per la Spagna;
- le isole del canale;
- il Monte Athos in Grecia;
- Livigno, Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio;
- I Dipartimenti d'oltremare della Francia.

Con la particolarità che:

- a) l'invio verso gli stessi configura sempre un'esportazione
- b) mentre i beni provenienti dal Monte Athos, dai Dipartimenti Francesi d'oltre mare e dalle Canarie configurano degli acquisti intracomunitari.

Per le operazioni con la Repubblica di San Marino vige una disciplina del tutto particolare (D.M. 24 Dicembre 1993) pertanto è auspicabile rivolgersi preventivamente rispetto all'effettuazione di operazioni di acquisto e di cessione e direttamente a questa Ripartizione, per definire gli obblighi fiscali e provvedere al loro adempimento.

Tabella B

NATURA DELLA TRANSAZIONE (*)

CODICE	DESCRIZIONE	OPERAZIONI TRIANGOLARI
1	Acquisto o vendita (compreso il baratto)	A
2	Restituzione o sostituzione di merci	B
3	Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità Europea	C
4	Operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione	D
5	Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione	E
6	Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, ecc.)	F
7	Operazione a titolo di un programma comune di difesa o di un altro programma intergovernativo di fabbricazione coordinata	G
8	Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile	H
9	Altre transazioni	I

* il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella va utilizzato soltanto nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente – cedente; in tutti gli altri casi va utilizzato il codice numerico indicato nella prima colonna della tabella.

Tabella C

CONDIZIONI DI CONSEGNA

CODICE INCOTERM	DESCRIZIONE	CODICE GRUPPO
EXW	Franco fabbrica	E
FCA FAS FOB	Franco vettore Franco lungo bordo Franco a bordo	F
CFR CIF CPT CIP	Costo e nolo Costo, assicurazione e nolo Trasporto pagato fino a ... Trasporto e assicurazione pagati fino a ...	C
DAF DES DEQ DDU DDP	Reso alla frontiera Reso a bordo Reso sulla banchina Reso non sdoganato Reso sdoganato	D

N.B. I codici delle condizioni di consegna rappresentano lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economia per l'Europa delle Nazioni Unite. Per rendere più agevole la loro lettura e comprensione, gli Incoterms sono stati raggruppati in quattro categorie, in base ai rischi ed alle spese di trasporto che il venditore deve sopportare.

- Gruppo E, il venditore non assume alcun onere e rischio relativo al trasporto, dovendo semplicemente mettere a disposizione del compratore la merce presso i propri locali;
- Gruppo F, il venditore deve consegnare la merce al vettore nominato dal compratore pur non accollandosi gli oneri del trasporto principale, egli è quindi responsabile dei costi e rischi sino al luogo in cui ha avuto istruzioni di consegnare la merce;
- Gruppo C, la peculiarità di tali rese è che il venditore, pur essendo tenuto a provvedere allo sdoganamento all'esportazione ed a stipulare il contratto di trasporto, e quindi a pagare il trasporto principale, non sopporta i rischi di perdita o di danni alla merce derivanti da fatti avvenuti dopo l'imbarco e la spedizione;
- Gruppo D, raccoglie le condizioni più onerose per il venditore, che deve sopportare tutte le spese ed i rischi per portare le merci fino ad un determinato luogo, che in genere è sito nel paese finale di destinazione.

Tabella D

MODO DI TRASPORTO

CODICE	DESCRIZIONE
1	Trasporto marittimo
2	Trasporto ferroviario
3	Trasporto stradale
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni fisse di trasporto

8	Trasporto per vie d'acqua
9	Propulsione propria

INDICAZIONI PER L'INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI ai sensi dell'art. 46 DL 331/93

Le fatture intracomunitarie dopo essere state controllate ed aver verificato la presenza del ns. vat code, di quello del fornitore, e che non si tratta di “fatture” proforma, che in genere non sono considerati documenti fiscali, devono essere integrate ai fini fiscali manualmente o anche con un timbro che dovrà contenere i seguenti elementi:

ATTIVITA'	COMMERCIALE <input type="checkbox"/>	ISTITUZIONALE <input type="checkbox"/>
VAT CODE DELLA DITTA FORNITRICE		
NUMERO DI REGISTRAZIONE		
DATA DI ARRIVO DEL DOCUMENTO		
DATA DI ARRIVO DELLA MERCE		
DATA DEL PAGAMENTO		
IMPORTO DELLA FATTURA IN VALUTA		
CAMBIO IN EURO		
DATA DEL CAMBIO APPLICATO		
IMPORTO DELLA FATTURA IN EURO		
ALIQUOTA IVA APPLICABILE	IMPOSTA IN EURO	
ESENZIONE/NON ASSOGGETTABILITA' AD IVA AI SENSI DELL'ARTICOLO		

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

Allegato 7

Allegato 8

Allegato 9

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sede legale: Piazzale Europa n. 1
34127 Trieste

Dipartimento di

Via

34127... Trieste

Codice fiscale 80013890324

Vat code IT00211830328

Autofattura n.
Trieste lì

PERSONA – DITTA - ENTE che ha chiesto la prestazione e che provvede al pagamento:

<p><i>Dipartimento di ...</i> Via</p> <p>34127 ... TRIESTE codice fiscale partita I.V.A.</p>		
CAUSALE: <i>descrizione dell'acquisto</i>		IMPORTO
	imponibile in euro	
	imponibile in valuta	
	al cambio di *	
	IVA % **	
	TOTALE	
<p>Note: Autofattura ai sensi del D.L. 331/93 convertito in L. 30/03/93, art. 46, 5° comma, per mancata ricezione della fattura definitiva della ditta - VAT code</p> <p>(rif. fattura pro - forma n. del)</p>		

* Il cambio da applicare è quello della velina bancaria o quello della data del ricevimento della merce.

** Indicare l'eventuale titolo di non imponibilità, esenzione o esclusione, come per esempio per il materiale bibliografico che non è soggetto ai sensi dell'art. 3, 7° comma, del DPR 90/90 convertito in L. 165/90.

Allegato 10

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sede legale: Piazzale Europa n.
34 TriesteCodice fiscale
Pertita IVADipartimento di
Via
3 ... Trieste

Vat code IT0021....

Autofattura n.
Trieste lì**PERSONA – DITTA - ENTE che ha chiesto la prestazione e che provvede al pagamento:**

Dipartimento di ... Via 3 ... TRIESTE codice fiscale partita I.V.A.		
CAUSALE: <i>descrizione dell'acquisto</i>		IMPORTO
	imponibile in euro	
	imponibile in valuta	
	al cambio di *	
	IVA % **	
	TOTALE	
Note: Autofattura ai sensi del dell'art. 17, 3° comma e art. 7 del DPR 633/72 per cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero.		

* Il cambio da applicare è quello della velina bancaria o quello della data del ricevimento della merce.

** Indicare l'eventuale titolo di non imponibilità, esenzione o esclusione.

Allegato 11

Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Unità Supplementare
3002		Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili	
<i>3002 10</i>		- Sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici	
3002 1010	00	-- Sieri specifici	

		<i>MATERIALE BIBLIOGRAFICO</i>	
4901		Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti	
4901 1000	00	- in fogli sciolti, anche piegati	/
4901 9100	00	-- Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli	/
4901 9900	00	-- altri	/
4902		Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità	
4902 1000	00	- con almeno quattro edizioni settimanali	/
4902 9010	00	-- con una edizione settimanale	/
4902 9030	00	-- con una edizione mensile	/
4902 9090	00	-- altri	/
4903 0000	00	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini	/
4904 0000	00	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata	/
4905		Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati	
4905 1000	00	- Globi	/
4905 9100	00	-- in forma di libri o di opuscoli	/
4905 9900	00	-- altri	/
4906 0000	00	Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali	/
4911		Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie	
<i>4911 10</i>		- Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili	
4911 1010	00	-- cataloghi commerciali	/
4911 1090	00	-- altri	/
<i>4911 91</i>		-- immagini, incisioni e fotografie	
4911 9110	00	--- Fogli non piegati, recanti semplicemente illustrazioni od incisioni senza testo né iscrizioni, destinati ad edizioni comuni	/
4911 9180	00	-- altri	/
4911 9900	10	--- Pellicola di poliestere, parzialmente rivestito di uno strato metallico magnetico con logo o motivo ripetuto a intervalli regolari, destinata alla fabbricazione di fili di sicurezza	/
4911 9900	90	--- altri	/

		<i>MICROFILM E SOFTWARE</i>	
--	--	-----------------------------	--

8523		Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 – Nastri magnetici	
8523 1100	00	-- di larghezza inferiore o uguale a 4 mm	p/st
8523 1200	00	-- di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm	p/st
8523 1300	00	-- di larghezza superiore a 6,5 mm	p/st
8523 20		- Dischi magnetici	/
8523 2010	00	-- rigidi	p/st
8523 2090	40	--- Microfloppy da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, ad eccezione dei microfloppy da 3,5 pollici che utilizzano la tecnologia di tracciatura servo assistita (tracking servoassistito) a lettura ottica continua o la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) dei settori magnetici, con capacita' di memorizzazione pari o superiore a 120 MB.	p/st
8523 2090	90	--- altri	p/st
8523 3000	00	- Schede munite di una pista magnetica	p/st
8523 90		- altri	
8523 9000	10	-- compact disc registrabili (CD-Rs)	/
8523 9000	90	-- altri	/
8524		Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	
8524 1000	00	- Dischi per elettrofoni	p/st
		- Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser	
8524 3100		-- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	
8524 32		-- unicamente per la riproduzione del suono	
8524 3210	00	--- di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	p/st
8524 3290	00	--- di diametro superiore a 6,5 cm	p/st
8524 3910	00	--- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	p/st
8524 3920	00	---- dischi digitali versatili (DVD)	p/st
8524 3980	00	----altri	p/st
8524 4000	00	- nastri magnetici per la riproduzione dei fenomeni diversi dal suono o dell'immagine	p/st
8524 5100	00	-- di larghezza inferiore o uguale a 4 mm	p/st
8524 5200	00	-- di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6.5 mm	p/st
8524 5300	00	-- di larghezza superiore a 6.5 mm	p/st
8524 6000	00	- schede munite di una pista magnetica	p/st

Indice della Tariffa Doganale d'Uso Integrata

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Capitolo 1	<u>Animali vivi.</u>
Capitolo 2	<u>Carni e frattaglie commestibili.</u>
Capitolo 3	<u>Pesci e crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici.</u>
Capitolo 4	<u>Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove.</u>
Capitolo 5	<u>Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove.</u>

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Capitolo 6	<u>Piante vive e prodotti della floricoltura.</u>
Capitolo 7	<u>Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci.</u>
Capitolo 8	<u>Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni.</u>
Capitolo 9	<u>Caffè, tè, mate e spezie.</u>
Capitolo 10	<u>Cereali.</u>
Capitolo 11	<u>Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento.</u>
Capitolo 12	<u>Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi.</u>
Capitolo 13	<u>Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali.</u>
Capitolo 14	<u>Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove.</u>

SEZIONE III

**GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE;
GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE**

Capitolo 15	<u>Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale.</u>
-----------------------------	--

SEZIONE IV

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E
ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI**

Capitolo 16	<u>Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici.</u>
Capitolo 17	<u>Zuccheri e prodotti a base di zuccheri.</u>
Capitolo 18	<u>Cacao e sue preparazioni.</u>
Capitolo 19	<u>Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria.</u>
Capitolo 20	<u>Preparazioni di ortaggi e legumi, di frutta o di altre parti di piante.</u>
Capitolo 21	<u>Preparazioni alimentari diverse.</u>
Capitolo 22	<u>Bevande, liquidi alcolici ed aceti.</u>
Capitolo 23	<u>Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali.</u>
Capitolo 24	<u>Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati.</u>

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

- [Capitolo 25](#) Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi.
- [Capitolo 26](#) Minerali, scorie e ceneri.
- [Capitolo 27](#) Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali.

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

- [Capitolo 28](#) Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi.
- [Capitolo 29](#) Prodotti chimici organici.
- [Capitolo 30](#) Prodotti farmaceutici.
- [Capitolo 31](#) Concimi.
- [Capitolo 32](#) Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri.
- [Capitolo 33](#) Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche.
- [Capitolo 34](#) Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso.
- [Capitolo 35](#) Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi.
- [Capitolo 36](#) Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili.
- [Capitolo 37](#) Prodotti per la fotografia e per la cinematografia.
- [Capitolo 38](#) Prodotti vari delle industrie chimiche.

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

- [Capitolo 39](#) Materie plastiche e lavori di tali materia.
- [Capitolo 40](#) Gomma e lavori di gomma.

SEZIONE VIII

PELLI, CUIOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

- [Capitolo 41](#) Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio.
- [Capitolo 42](#) Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella.
- [Capitolo 43](#) Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali.

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

- [Capitolo 44](#) Legno, carbone di legna e lavori di legno.

- [Capitolo 45](#) Sughero e lavori di sughero.
[Capitolo 46](#) Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio.

SEZIONE X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA E CARTONE DA RICICLARE (AVANZI E RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI

- [Capitolo 47](#) Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti).
[Capitolo 48](#) Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone.
[Capitolo 49](#) Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani.

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

- [Capitolo 50](#) Seta.
[Capitolo 51](#) Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine.
[Capitolo 52](#) Cotone.
[Capitolo 53](#) Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta.
[Capitolo 54](#) Filamenti sintetici o artificiali.
[Capitolo 55](#) Fibre sintetiche o artificiali in fiocco.
[Capitolo 56](#) Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia.
[Capitolo 57](#) Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili.
[Capitolo 58](#) Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami.
[Capitolo 59](#) Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili.
[Capitolo 60](#) Stoffe a maglia.
[Capitolo 61](#) Indumenti ed accessori di abbigliamento a maglia.
[Capitolo 62](#) Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia.
[Capitolo 63](#) Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci.

SEZIONE XII

CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

- [Capitolo 64](#) Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti.
[Capitolo 65](#) Capelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti.
[Capitolo 66](#) Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti.
[Capitolo 67](#) Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli.

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

- [Capitolo 68](#) Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili.
[Capitolo 69](#) Prodotti ceramici.
[Capitolo 70](#) Vetro e lavori di vetro.

SEZIONE XIV

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

[Capitolo 71](#) Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete.

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

[Capitolo 72](#) Ghisa, ferro e acciaio.

[Capitolo 73](#) Lavori di ghisa, ferro o acciaio.

[Capitolo 74](#) Rame e lavori di rame.

[Capitolo 75](#) Nichel e lavori di nichel.

[Capitolo 76](#) Alluminio e lavori di alluminio.

[Capitolo 77](#) (Riservato per una eventuale futura utilizzazione, nell'ambito del Sistema armonizzato).

[Capitolo 78](#) Piombo e lavori di piombo.

[Capitolo 79](#) Zinco e lavori di zinco.

[Capitolo 80](#) Stagno e lavori di stagno.

[Capitolo 81](#) Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie.

[Capitolo 82](#) Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni.

[Capitolo 83](#) Lavori diversi di metalli comuni.

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

[Capitolo 84](#) Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi.

[Capitolo 85](#) Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi.

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

[Capitolo 86](#) Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione.

[Capitolo 87](#) Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori.

[Capitolo 88](#) Navigazione aerea o spaziale.

[Capitolo 89](#) Navigazione marittima o fluviale.

SEZIONE XVIII

STRUMENTI ED APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

[Capitolo 90](#) Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi.

[Capitolo 91](#) Orologeria.

[Capitolo 92](#) Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti.

SEZIONE XIX

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

[Capitolo 93](#) Armi, munizioni e loro parti ed accessori.

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI

[Capitolo 94](#) Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate.

[Capitolo 95](#) Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori.

[Capitolo 96](#) Lavori diversi.

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITA'

[Capitolo 97](#) Oggetti d'arte, da collezione o di antichità.

[Capitolo 98](#) Impianti industriali esportati conformemente al Regolamento (CEE) n. 518/79, della Commissione.

[Capitolo 99](#) (Riservato per alcuni usi particolari fra le parti contraenti).

